

-----STATUTO-----

della: "ASSOCIAZIONE PRO TERRITORIO E CITTADINI -
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)"

----Così come modificato con delibera assembleare del 04/11/2008--

-----TITOLO I - L'ASSOCIAZIONE-----

-----Articolo 1 -----

Quale evoluzione e segno di continuità dell'operato dell'associazione non riconosciuta "Pro Territorio", nata nell'anno 2005, si è costituita un'associazione sotto la denominazione: "ASSOCIAZIONE PRO TERRITORIO E CITTADINI - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)".-----

-----Articolo 2-----

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha, anzi, l'obbligo di impiegare ogni suo provento per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione ha durata illimitata.-----

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici. I rapporti associativi sono regolati secondo principi di democrazia e di uguaglianza.-----

-----Articolo 3 -----

Si potrà procedere a variare l'ubicazione della sede sociale o ad istituire sedi secondarie, in tutta Italia, mediante approvazione a maggioranza del Consiglio Direttivo.-----

-----Articolo 4 - FINALITA' DI SOLIDARIETA' SOCIALE ---

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.-----

L'Associazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, svolge la propria attività nei settori:-----

- a) della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente,-----

b) della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, di cui alla legge 1° giugno 1939, n.1089 e ss.mm.ii.; -----

c) tutela dei diritti civili esclusivamente nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;-----

d) promozione della cultura e dell'arte esclusivamente nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.-----

Esclusivamente nei confronti delle persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, l'Associazione offre:--

- consulenza ed assistenza legale gratuita, anche attraverso soci e collaboratori dell'associazione che siano in possesso dei requisiti e delle abilitazioni professionali richiesti dalla legge;--
- consulenza ed assistenza gratuita in materia fiscale ed in materia di previdenza sociale ed in genere nel settore della sicurezza sociale anche attraverso soci e collaboratori dell'associazione che siano in possesso dei requisiti e delle abilitazioni professionali richiesti dalla legge.--

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini di solidarietà opera quale associazione di volontariato attraverso le prestazioni gratuite dei propri associati, in ossequio alle disposizioni normative di cui alla legge 266/1991 e ss.mm.ii.-----

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.-----

----- **Articolo 5** -----

Per raggiungere le sue finalità istituzionali

l'Associazione promuove ed organizza iniziative di qualsiasi genere e in particolare:-----

- a) attività di studio e di ricerca, svolgimento di corsi, seminari, convegni di studio e di divulgazione, progetti di ricerca ad ogni livello;---
- b) iniziative editoriali e giornalistiche, pubblicazione di libri, periodici e quaderni, diffusione libraria, produzione di materiale audiovisivo e gestione di emittenti radio e televisive nonché gestione e sviluppo di siti internet;-----
- c) partecipazione a congressi nazionali ed internazionali;-----
- d) relazioni e contatti permanenti con personalità ed associazioni dedite a finalità simili a quelle della Associazione. -----

Per raggiungere gli obiettivi statutari l'Associazione potrà presentare segnalazioni, reclami, esposti e denunce alle Autorità competenti.-----

Per lo svolgimento delle sue attività l'Associazione potrà stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni, i Municipi, le Circoscrizioni comunali, con soggetti di diritto pubblico in genere, con aziende ed agenzie municipalizzate, nonché con soggetti privati.-----

L'Associazione, per rendere più efficace la propria azione, può deliberare l'adesione ad organismi o federazioni impegnate, con analoghe finalità, in attività di intervento sociale o culturale.-----

L'Associazione potrà compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare od immobiliare, che il Presidente ed il Segretario Generale riterranno utile per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti previsti

dalle normative nazionali e regionali vigenti per le associazioni prive di scopo di lucro.-----

----- TITOLO II - GLI ASSOCIATI -----

-----Articolo 6-----

Gli associati, denominati soci, possono essere tutte le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età ed abbiano la capacità di agire, senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, i quali dichiarino di voler operare in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopi di lucro anche indiretto, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.-----

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.-----

La qualità di socio si acquista mediante domanda scritta diretta alla sede nazionale dell'Associazione ed è valida per un anno, automaticamente rinnovabile in assenza di istanza scritta di recesso.-----

I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata.-----

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.-

----- Articolo 7 -----

I soci si distinguono in: soci fondatori, ossia coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo; soci onorari, ossia le personalità particolarmente benemerite per gli scopi dell'Associazione che abbiano accettato la nomina deliberata dal consiglio direttivo a maggioranza semplice; soci ordinari, cioè tutti coloro che abbiano chiesto di

aderire all'Associazione e ne siano stati ammessi per delibera del consiglio direttivo. -----

Il socio onorario non ha diritti né doveri nei confronti dell'Associazione.-----

----- **Articolo 8** -----

All'Associazione possono aderire altri sodalizi, Associazioni, Comitati, Enti e Fondazioni aventi finalità rientranti negli scopi della Associazione stessa. Essi dovranno accettare il presente Statuto pur mantenendo la propria struttura ed indipendenza organizzativa.-----

Analogamente l'Associazione potrà promuovere la nascita di Comitati che, pur aderendo alla Associazione, saranno dotati di una propria struttura ed indipendenza organizzativa.-----

La presenza di queste realtà negli organi direttivi dell'Associazione nonché i termini, modi e quantità di partecipazione alle assemblee saranno determinati dai "Patti di Adesione" la cui accettazione finale è subordinata al voto favorevole di due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. Tale adesione può cessare, oltre che per lo scioglimento del Comitato aderente, per recesso o espulsione, che sono regolate dalle stesse norme previste per le persone fisiche associate.-----

-----**Articolo 9**-----

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o espulsione. -----

Il recesso può essere richiesto in qualunque momento. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei suoi componenti, per grave inadempienze agli obblighi sociali, per comportamenti che arrechino pregiudizio all'Associazione, per lo svolgimento di attività contrarie o difformi dai principi ispiratori del presente Statuto. Per i soci fondatori l'espulsione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. -----

-----TITOLO III - ORGANI SOCIALI-----

-----Articolo 10-----

Sono organi dell'Associazione:-----

- a) L'Assemblea dei soci -----
- b) Il Consiglio direttivo -----
- c) Il Presidente -----
- d) Il Segretario Generale-----
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti o l'Unico Revisore dei Conti qualora nominati dal Consiglio Direttivo a norma di legge. Sono altresì organi dell'Associazione quelli nominati ai sensi del successivo art. 22.-----

Le cariche sociali sono elettive e gratuite.-----

----- **Articolo 11 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI**-----

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione ovvero da almeno 2/5 dei soci. Gli associati in regola con il pagamento delle quote di adesione possono prendere parte all'assemblea dei soci, con diritto di voto sulle questioni inerenti la vita associativa ed in particolare con diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.-----

L'Assemblea validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti, delibera generalmente a maggioranza dei presenti al momento del voto. Per variare lo Statuto sociale o trasformare l'Associazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.-----

Il socio assente può delegare altro socio.-----

----- **Articolo 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**-----

Il Consiglio Direttivo è l'organo decisionale permanente

dell'Associazione per l'attuazione della volontà dell'Assemblea dei soci. E' composto dai soci fondatori per il primo mandato, e successivamente da un minimo di tre ad un massimo di cinque associati con anzianità di iscrizione di almeno due anni eletti dall'assemblea dei soci. Si riunisce su convocazione congiunta del Presidente e del Segretario Generale, o di almeno un terzo dei suoi componenti, per decidere il programma di attività alla cui attuazione delega il Presidente e/o il Segretario Generale. Il Consiglio è regolarmente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa prescrizione delle norme statutarie. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, salvo diversa decisione della Assemblea dei soci.-----

Il Consiglio Direttivo:-----

- a. approva il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci, la relazione morale e tecnica dell'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;-----
- b. stabilisce la data dell'Assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta all'anno, e convoca l'Assemblea straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario, oppure quando viene richiesta dai soci;--
- c. approva il Regolamento interno per l'ordinamento delle attività sociali, ivi compresi i limiti dei rimborsi spese per i soci, salvo diverso deliberato dell'Assemblea;-----
- d. approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione e ratifica le convenzioni stipulate;-----
- e. approva la localizzazione della sede della Associazione, nonché l'istituzione di sedi secondarie;-----

- f. delibera l'adesione dell'Associazione ad organismi o federazioni;-----
- g. decide sulle nuove adesioni, sulle qualifiche di socio onorario, nonché sui procedimenti di espulsione; analogamente decide dei "patti di adesione" con soci non persone fisiche;-----
- h. decide della quota associativa annuale.-----

-----**Articolo 13 - IL PRESIDENTE**-----

Il Presidente dell'Associazione dura in carica tre anni ed è eletto dall'assemblea dei soci. Sovrintende le attività dell'associazione, si occupa dell'attuazione delle finalità statutarie e svolge i compiti e le funzioni che gli sono propri in forza del presente statuto.-----

Il Presidente inoltre sostituisce nei suoi poteri il Segretario Generale in caso di assenza o impedimento ed ogni qualvolta venga formalmente delegato da quest'ultimo.-----

-----**Articolo 14 - IL SEGRETARIO GENERALE**-----

Il Segretario Generale dell'Associazione dura in carica tre anni ed è eletto dall'assemblea dei soci.-----

Svolge i compiti e le funzioni che gli sono propri in forza del presente statuto, in particolare:-----

- a. rappresenta legalmente l'Associazione;-----
- b. rappresenta in giudizio l'Associazione;-----
- c. può aprire e chiudere conti correnti postali e bancari ed effettuarvi versamenti e prelievi.-----

-----**TITOLO IV**-----

-----**PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO**-----

-----**Articolo 15**-----

Le entrate dell'Associazione sono costituite: -----

- a) dalle quote sociali; -----

- b) dai contributi ed erogazioni dei soci e dei privati; -----
- c) dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali e da attività commerciali e produttive marginali, sotto qualsiasi forma svolte;
- d) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti; -----
- e) donazioni e lasciti testamentari; -----
- f) rimborsi derivanti da convenzioni. -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili, da donazioni, lasciti o successioni di soci, di terzi, di enti o società.-----

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.-----

-----Articolo 16-----

Il Consiglio direttivo dell'Associazione deve redigere obbligatoriamente il bilancio o rendiconto annuale.-----

-----Articolo 17-----

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, a norma di legge.-----

-----Articolo 18-----

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in ossequio alle

norme che disciplinano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.-----

-----TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

Articolo 19 - MODALITA' DI SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione che ha durata illimitata potrà essere sciolta su proposta del consiglio direttivo votata all'unanimità di quest'ultimo con successiva deliberazione dell'assemblea presa a maggioranza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto. L'assemblea non può discutere dello scioglimento dell'associazione in assenza della suddetta proposta del consiglio direttivo.-----

-----**Articolo 20**-----

Le clausole previste dalla legge, dagli atti aventi forza di legge e dai regolamenti amministrativi come obbligatorie ai fini dell'iscrizione dell'associazione presso l'anagrafe unica delle Onlus e per il godimento dei relativi benefici fiscali, sono di diritto inserite nel presente statuto, anche in sostituzione delle eventuali pattuizioni difformi.-----

-----**Articolo 21- OBBLIGHI IMPOSTI DALLA LEGGE**-----

Il Consiglio direttivo si occupa di adempiere gli obblighi imposti alle associazioni (ed in particolare alle onlus ed alle associazioni di promozione sociale) dalla legge, dagli atti aventi forza di legge, dai regolamenti amministrativi e da atti e provvedimenti di pubbliche autorità, laddove il presente statuto non preveda l'intervento di altro organo dell'associazione.-----

-----**Articolo 22 - REGOLAMENTI DELL'ASSOCIAZIONE**---

Il consiglio direttivo ha la facoltà di adottare regolamenti dell'associazione per dare esecuzione ed integrare il presente statuto, anche attraverso l'istituzione di altri organi sociali che siano elettivi e gratuiti. Detti regolamenti devono essere conformi al presente statuto ed alla normativa sulle organizzazioni

non lucrative di utilità sociale (ONLUS), sulle
associazioni di promozione sociale e sulle associazioni di
volontariato.-----

ATTO ESENTE IN MODO ASSOLUTO DALL'IMPOSTA DI BOLLO AI
SENSI DEL D.P.R. 642/1972, ART. 27 BIS.

